

MB

MASSIMO BIANCHI  
STUDIO COMMERCIALE

# DECRETO LIQUIDITA'

07/04/2020



Analysis for Business

## PRESTITI A PMI E PROFESSIONISTI

### **PRESTITI CON GARANZIA AL 100% FINO A 25.000 EURO**

Il «Decreto liquidità» prevede, per le PMI (fino a 499 dipendenti) e i professionisti, la concessione della garanzia al 100% da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI (FCG) sui prestiti di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto richiedente (riferimento: ultima dichiarazione presentata) e comunque di importo non superiore a 25 mila euro. **Per la concessione del prestito non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito** a condizione che alla data del 31/01/2020, l'azienda non fosse segnalata a «sofferenza» (ammissibili se classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”).

### **PRESTITI CON GARANZIA AL 100% FINO A 800.000 EURO**

Le PMI possono accedere a prestiti con concessione di garanzia del 100% da parte di FCG su finanziamenti di importo non superiori al 15% dei ricavi del beneficiario massimo con un massimo di 800.000 euro. **In questo caso verrà operata dalla banca una valutazione sul merito creditizio.**

### **PRESTITI CON GARANZIA AL 100% (CON INTERVENTO CONFIDI) FINO A 800.000 EURO**

Per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia al 90% concessa dal FCG può essere cumulata con un'altra garanzia di un terzo soggetto (Confidi), per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario). **In questo caso verrà operata una valutazione sul merito creditizio sia della banca che di FCG.**

# PRESTITI A PMI E PROFESSIONISTI

## **FINANZIAMENTI DI IMPORTO FINO A 5,000,000**

FCG concede garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro alle imprese e PMI ( - 500 dip.). La garanzia del è pari al 90% dell'importo. **Anche in questo caso verrà operata dalla banca una valutazione sul merito creditizio sia della banca che di FCG.**

## **DURATA E RIMBORSI:**

i finanziamenti concessi dalle banche con garanzia integrale (100%) FCG dovranno avere i seguenti termini di durata e rimborso:

- Periodo dei **preammortamento** minimo di 18 mesi e massimo 24 mesi;
- Durata minima di 24 mesi e massima di 72 mesilità.

## **TASSI DI INTERESSE APPLICATI:**

- Ai finanziamenti alle PMI con garanzia al 100% devono essere applicati tassi di interesse compresi tra lo 0,25% e 1%;
- I finanziamenti a tutte le aziende che sono coperti da garanzia sono soggetti a tassi che vanno dallo 0,5 al 2%;
- Per tutte le altre forme di finanziamento le condizioni di rimborso e remunerazione del prestito sono lasciate alla libera trattativa fra le parti.

# FINANZIAMENTI A PMI E GRANDI IMPRESE

## **FORME DI FINANZIAMENTO ALLE GRANDI IMPRESE:**

Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura da parte di SACE pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia.

La copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.

L'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda.

## **CONDIZIONI :**

- le imprese che utilizzeranno la garanzia FCG non potranno distribuire utili nei dodici mesi successivi all'erogazione del credito e dovranno assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- Nel caso di intervento della SACE la garanzia rilasciata da quest'ultima sarà gratuita ma subordinata alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia Professionisti e PMI.

# PROVVEDIMENTI IN AMBITO FISCALE

## **CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO MASCHERINE**

Il «Decreto liquidità» estende "le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro" includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza e detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, **fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute** fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

## **METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO**

Per le dichiarazioni presentate per l'esercizio 2019 le sanzioni per insufficiente versamento ai fini delle imposte dirette non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta.

## **PROROGA VERSAMENTI PER TASSE E CONTRIBUTI**

Il «Decreto liquidità» prevede **l'estensione al 30 maggio 2020 della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi** da parte delle imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (rifer.: dichiarazione anno prec.) **a condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta precedente.** Per i residenti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza è concessa la sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

I versamenti sospesi andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

E' prevista l'estensione al 16 aprile 2020 del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la proroga della scadenza per l'invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile.

## ALTRE DISPOSIZIONI

### **SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO**

Per tutta la durata dello «stato di emergenza» i contratti e le comunicazioni sono considerati validamente sottoscritti in forma elettronica anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento.

### **DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa è differita al settembre 2021.

### **DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE**

Fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, (Riduzione del capitale per perdite) commi secondo e terzo, 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2482 bis (Riduzione del capitale per perdite), commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale) del codice civile e non

opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

### **DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO**

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

### **DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ**

Sino alla data del 31 dicembre 2020 ai finanziamenti effettuati a favore della società dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento non si applica l'istituto della postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

## ALTRE DISPOSIZIONI

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREV. E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE**

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono prorogati di sei mesi.

Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.

### **DISPOSIZ. IN MATERIA DI RICORSI PER LA DICH. DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLV.**

Tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento o accert. Dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Nello stesso periodo sono sospesi i termini per l'azione revocatoria.

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO**

Nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto.



Via Luigi Alamanni Lotto D2 5a  
56017 La Fontina  
San Giuliano Terme – Pisa  
Tel. 050 877181 Fax 050 7211460

[email: info@mb-consulenze.com](mailto:info@mb-consulenze.com)

[www.mb-consulenze.com](http://www.mb-consulenze.com)

